

parti diagonalmente opposte e si dispongono nuovamente in mucchio ripetendo più volte l'operazione descritta fin tanto che il peso delle due parti raccolte risulti di circa 500 grammi.

16.12. Il materiale preparato come detto viene introdotto immediatamente in un barattolo di vetro con chiusura a tenuta d'aria dal quale saranno prelevati i quantitativi necessari per eseguire le varie analisi.

16.13. Le determinazioni analitiche da eseguirsi su ciascun campione di combustibile sono le seguenti:

Combustibili solidi	Combustibili liquidi	
	(distillati)	(oli combustibili)
Contenuto in zolfo	Contenuto in zolfo	Contenuto in zolfo
Umidità totale	—	Viscosità
Materiali volatili	—	—

16.14. I risultati delle analisi effettuate sul campione di combustibile dai laboratori provinciali d'igiene e prof.assi e dagli altri laboratori autorizzati dal Ministero della sanità nonché i risultati delle analisi di revisione effettuate presso lo Istituto superiore di sanità devono essere espressi come prescritto dalle tabelle di cui al precedente art. 14, arrotondando i valori finali alla prima cifra decimale. I valori finali relativi alla determinazione delle materie volatili nei combustibili solidi verranno arrotondati all'unità.

16.15. Gli arrotondamenti di cui sopra si intendono apportati seguendo la regola matematica per eccesso o per difetto.

16.16. I risultati finali delle analisi saranno costituiti dalla media di almeno due valori i quali non debbono discostarsi l'uno dall'altro o dalla media (secondo quanto prescritto dal metodo) oltre quanto indicato nella descrizione del metodo di analisi come «ripetibilità».

16.17. I certificati di analisi previsti nell'art. 19, 4° cpv. della legge, devono specificare se il contenuto percentuale in peso di zolfo nei campioni esaminati sia inferiore, uguale o superiore ai limiti rispettivamente fissati dalla legge o dal regolamento per i diversi tipi di combustibile. I valori devono essere indicati con annotazione dei limiti di precisione dei rispettivi metodi fissati nelle appendici.

CAPO V

Art. 17.

Norme transitorie e disposizioni finali

17.1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore alla scadenza di sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

17.2. I locali, le installazioni e le apparecchiature degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le caratteristiche e le composizioni delle loro emissioni, dovranno essere resi rispondenti alle norme regolamentari entro i termini stabiliti nella annessa tabella.

17.3. Prima che le caratteristiche costruttive dei serbatoi a servizio degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento vengano rese rispondenti alle prescrizioni di cui al precedente art. 5, il prelievo dei campioni di combustibile potrà essere effettuato dal tratto di tubazione che congiunge i serbatoi di servizio ai bruciatori mediante apposito rubinetto.

17.4. Il prelievo del campione deve essere effettuato dopo aver lasciato defluire una quantità di combustibile almeno doppia di quella presumibilmente contenuta nel tratto di tubazione a monte del rubinetto di prelievo.

17.5. I tre prelievi regolamentari dovranno essere effettuati separatamente facendo defluire nel complesso una quantità di combustibile non inferiore a 20 litri; successivamente essi verranno mescolati e suddivisi nei contenitori, come prescritto.

TERMINI ENTRO I QUALI GLI IMPIANTI TERMICI DEVONO ESSERE RESI RISPONDENTI ALLE NORME REGOLAMENTARI

Locali dei focolari, dei serbatoi e dei servizi accessori		Camini e canali da fumo		Focolari, bruciatori e griglie mobili	Apparecchi indicatori	Emissioni	Serbatoi
Ubicazione, dimensioni e caratteristiche generali	Aerazione ed impianti generali	Ubicazione, dimensioni strutture e caratteristiche costruttive	Regolazione, intercettazione, aperture e fori, altezze di sbocco comignoli e mitrie				
x	1 anno	x	1 anno	x	1 anno	1 anno	x x

Note:

x — Adeguamento soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti: in questi casi si applicano le norme stabilite per gli impianti termici di nuova installazione.

x x — 31 dicembre 1969 nei casi di serbatoi a servizio di impianti termici di potenzialità fino a 500.000 Kcal/h limitatamente alla zona B.

— 10 anni negli altri casi, salvo trasformazioni, ampliamenti o rifacimenti dei fabbricati o degli impianti che si verifichino prima di tale termine; in questi casi si applicano le norme stabilite per gli impianti termici di nuova installazione.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità

MARIOTTI